



COMUNE DI RESIA **ROŠAJANSKĚ KUMŪN**

Medaglia d'Oro al valore civile
Jaurawa Madajä zivilskë valör

PROVINCIA DI UDINE
Provinča Vïdnä

REGOLAMENTO COMUNALE DI ***POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE***

IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 21 OTTOBRE 1975, N° 803
Approvato con deliberazione di CC n. 35 del 12.07.2013

IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285
CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2011, N.12
CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2012, N. 26

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

1. I famigliari o chi per essi, i direttori di istituti, di ospedali e di altre collettività devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifica fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile, non più tardi delle 24 ore dal decesso (in apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità) per ottenere l'autorizzazione del trasferimento della salma alla camera di deposito o al cimitero.

2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente il giorno e l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti: età, sesso, stato civile, domicilio, ecc... del defunto, di cui alla scheda sopra citata.

3. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune dove è avvenuto il decesso all'Azienda per i Servizi Sanitari nel cui territorio detto Comune è compreso.

Art. 2

All'infuori dei casi contemplati all'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica sicurezza aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.

Art. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando la morte possa essere subito accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero a meno che non siavi sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 4

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, la denuncia deve essere fatta immediatamente all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere umano, o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve immediatamente informare il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda per i Servizi Sanitari incaricata dell'esame del materiale rinvenuto tramite il medico necroscopo comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché ne rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 09 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 09 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.



2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficio di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda per i Servizi Sanitari, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8

Nessuna salma può essere chiusa in cassa, nè essere sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumata, tumulata, cremata, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o la salma presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Coordinatore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Art. 12

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazioni;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. la sorveglianza della salma, durante il periodo di osservazione, può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza.



CAPO IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 13

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 14

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 15

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 16

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

ART. 17

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.

Art. 18

1. Il Sindaco può autorizzare le esumazioni straordinarie come previsto dall'art. 84 comma 1 lettera A del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. L'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora l'Ufficiale Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le esumazioni valgono le norme di cui all'articolo 66.

3. Se l'esumazione o l'esumazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni dettate dal Coordinatore Sanitario dell'ASSL e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'articolo 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario e dell'incaricato del servizio di custodia cimiteriale.


Art. 19

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 20

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'Ufficiale Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 21

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. 

Art. 22

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e all'Ufficiale Sanitario della l'Azienda per i Servizi Sanitari competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

CAPO V TRASPORTO FUNEBRE

Art. 23

1. Il trasporto di cadavere o resti mortali è :

a) a pagamento secondo una tariffa stabilita dal Consiglio Comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in forma che garantisca il decoro del servizio;

Art. 24

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita documentazione, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli articoli 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 25

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono e secondo quanto previsto dagli artt. 18-26 della LR 12/2011. Il provvedimento di autorizzazione deve essere comunicato al Comune in cui deve avvenire il seppellimento, la cremazione, la conservazione dei resti o delle ceneri.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale provvedimento dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 26

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 27

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che l'Ufficiale Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Ufficiale Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 31, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.



Art. 28

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 29

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 30

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone veicoli od altro.

Art. 31

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune nel quale è avvenuto il decesso.

2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.

3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il Comune di provenienza avvisa il Comune di destinazione.

Art. 32

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Le iniezioni conservative si fanno nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre se il luogo di destinazione è distante oltre 100 km. ex art. 30 punto 13 del D.P.R. 10.09.90 n.285. Le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. In sostituzione della formalina è consentito l'utilizzo di altri preparati che assicurino la conservazione a breve termine del cadavere e presentino una minore tossicità per gli operatori e l'ambiente

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 33

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non possono abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 34

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'articolo 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 35

1. Il feretro proveniente da fuori Regione o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero

il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'articolo 81 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Art. 36

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 37

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per gli altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'articolo 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 38

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

3. il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri

CAPO VI INUMAZIONI

Art. 39

1. L'inumazione e' la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

2. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

3. Tali campi saranno divisi in quadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 40

1. Ciascuna fossa deve essere a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 41

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 42

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.



2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso delle lunghezze, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 43

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 44

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 40.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 45

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
2. E' compito dei parenti mantenere in ordine le sepolture e le lapidi.

Art. 46

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo .
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di venti anni, restano di proprietà del Comune.
3. Le scritte, preferibilmente, devono essere limitate al nome, cognome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO VII

TUMULAZIONI (Sepolture private)



Art. 47

1. La tumulazione e' la collocazione di feretro, di cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo, loculo areato, nicchia, tomba di famiglia, aventi le caratteristiche definite dal regolamento di polizia

mortuaria, per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni se eseguita in loculo stagno e di dieci anni se eseguita in loculo areato.

2. Il Comune può concedere l'uso ai privati di :

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 48

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 47 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 49

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 50

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 51

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi :

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge.

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente, alla corporazione e alla fondazione concessionaria fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 52

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 53

1 - I loculi possono contenere un solo feretro;

2 - Il diritto di sepoltura é circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

3 - Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha durata di anni cinquanta dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo é stato concesso.

4 - All'interno del loculo è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie, sia almeno presente un feretro.

Può avvalersi delle previsioni di cui al 4° comma del presente articolo la stessa persona cui venne fatta la concessione del loculo;



possono inoltre avvalersi della stessa previsione altre persone, purché legate al soggetto concessionario da vincoli di affetto o parentela:

in quest'ultima ipotesi - ovvero collocazione all'interno del loculo concesso a terzo - di cassetta con resti mortali o urna cineraria, chi intenderà procedere dovrà produrre al competente Ufficio Comunale una preventiva richiesta in merito, allegando l'espressa dichiarazione di assenso da parte del concessionario - o suoi eredi o aventi causa - , nel cui contesto dovrà attestarsi che l'assenso ha luogo senza corrispettivo alcuno;

le dichiarazioni dovranno esser rese ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445.

5 - L'utilizzo della facoltà di cui al comma precedente non modifica i termini della concessione originaria. Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti ossei contenuti in eventuali cassette all'interno del loculo, così come eventuali ceneri, saranno depositi nell'ossario comune o disperse nel cinerario comune, salvo specifiche richieste dei famigliari quali: deposito in altri loculi o ossari singoli, dispersione delle ceneri o loro conservazione in ambito famigliare.

6 - Resta comunque in onere di chi si avvale delle disposizioni precedenti curare la chiusura con idoneo paramento murario del foro praticato nella muratura preesistente.

7 - I resti mortali a seguito di esumazione o estumulazione ordinarie potranno esser collocati negli ossari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 38 del presente regolamento:

l'espressione " ossario " utilizzata nel presente comma equivale a quella " nicchie ossario " di cui al precedente articolo 48 lett. c) del presente regolamento.

Negli ossari potranno esser collocate anche le urne cinerarie.

8 - Le disposizioni dettate al 4° comma del presente articolo relativamente ai loculi sono applicabili - salvi i limiti di capienza - anche per gli ossari.

Art. 54

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 55

1. Potrà essere dato in concessione temporanea a tempo determinato della durata di 99 anni, rinnovabili, del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere sanitario e sentita la commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 56

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, acquisendo contestualmente anche le proprietà e il possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, più una somma da pattuire per le opere già realizzate.



Art. 57

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa ed eseguita nel cimitero senza l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 58

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 59

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 60

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto e steso nelle forme di legge a spese del concessionario. Allo stesso saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione decorosa dei manufatti.
2. In caso di morte del concessionario gli eredi dovranno indicare entro giorni 60 (sessanta) del decesso il nuovo concessionario. Diversamente il concessionario sarà individuato tra gli eredi e nominato dal Comune.

Ove nessun erede dovesse accettare la nomina a concessionario si applica l'art.58, comma 2.

CAPO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 61

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si eseguono dopo un decennio dal inumazione o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 62

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono disposte dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i capi e le file che vennero prima occupate.

Art. 63

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro i quali vi

avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da loro acquistate, in concessione o in forma perpetua , nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 3. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria.

4. Le lapidi, i monumentini, le croci, ecc, devono essere ritirati dal custode del cimitero, e rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauro del cimitero medesimo.

5. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse nella successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

6. Ai sensi del D.P.R. 15/07/2003 , n. 254 sono rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione:

a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;

b) simboli religiosi, piedini ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);

c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

d) resti non organici di elementi biodegradabili inseriti nel cofano,

e) resti metallici di casse (ed esempio zinco e piombo).

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

7. Devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scrittura "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"

8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero per garantire una maggior razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili. I rifiuti di che trattasi devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs 152/2006 e con il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2 comma 1, lett. e) n. 5) del DPR 254/2003.

9. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1, lett. e) n.ri 1 e 3 del DPR di cui sopra, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Art. 64

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono disposte con provvedimento del Sindaco.

3. I resti contenuti nei feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, sono prioritariamente deposti nell'ossario comune, secondariamente cremati se il processo di mineralizzazione non si è completato, oppure inumati su decisione autonoma del Comune dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo, o cremati. I famigliari possono richiedere la conservazione dei resti ossei, o ceneri, in nicchie ossario previa concessione a pagamento, oppure la conservazione delle ceneri a casa o la loro dispersione.



Art. 65

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 82 del presente Regolamento.

Art. 66

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 67

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 per 1.000; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per 1.000. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire in camice di grossa tela e berretto di uguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 68

Nei casi di estumulazione di salme autorizzati dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO IX

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 69

1. Il comune di Resia, constatando l'esiguità degli spazi cimiteriali e la difficoltà di ampliamento del camposanto, sempre nel rispetto della volontà dei defunti e dei loro parenti, tende a promuovere la pratica della cremazione e l'utilizzo dei loculi già assegnati per contenere le cassette di resti ossei, a seguito di riesumazione o contenenti ceneri da cremazione.

2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune, nel rispetto della volontà espressa dal defunto anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o, in mancanza di questa, dalla volontà espressa dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico (art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.

3. L'autorizzazione alla cremazione è consentita, nel rispetto della volontà del defunto per iscritto secondo le seguenti modalità:



- a) disposizione testamentaria del defunto;
- b) dichiarazione al comune di residenza o decesso eseguita dal defunto o dal coniuge o, in assenza di esso, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Tali dichiarazioni vengono rese nulle nel caso i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione eseguita in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
- c) Per coloro che, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che presentino nei loro fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati. Per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la dichiarazione scritta in carta libera datata e sottoscritta dall'associato. Se questi non risulta in grado di scrivere deve essere confermata da due testimoni. La dichiarazione è convalidata dal rappresentante legale dell'associazione.

4. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune.

5. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune ed è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale vigente.

Per la dispersione delle ceneri, per persone non comprese al comma 3. c) del presente articolo, è necessaria l'esplicita volontà del defunto con disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. Tale esplicita volontà vale anche per il luogo di dispersione delle ceneri e per l'indicazione del soggetto incaricato della dispersione medesima.

Pertanto la richiesta alla dispersione deve indicare:

- il soggetto richiedente;
- la volontà del defunto che le proprie ceneri siano affidate o disperse;
- la persona affidataria, anche se diversa da un familiare, o il soggetto incaricato alla dispersione;
- il luogo, tra quelli consentiti, della relativa dispersione.

6. I documenti relativi dei soggetti che hanno espresso la volontà di cremazione e affidamento o dispersione delle proprie ceneri vengono conservati nell'apposito registro presso l'ufficio di stato civile del comune.

7. Al fine dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto viene consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento, o delega all'impresa funebre, in cui esso dichiara destinazione dell'urna o delle ceneri. Copia di tale documento viene conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune dell'avvenuto decesso. Tale copia costituisce documento d'accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

8. Le ceneri possono essere:

- tumulate nel cimitero in cellette cinerarie, ossari, loculi o tombe di famiglia;
- sparse nel cinerario comune;
- consegnate al soggetto affidatario;
- disperse al di fuori del cimitero.

Art. 70

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 71

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 72

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale idoneo e devono avere le dimensioni atte ad essere riposte in una nicchia ossario.

Art. 73

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.

2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Comune.

3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.



Art. 74

1. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto:
 - in area appositamente destinata all'interno del cimitero, individuata dal Comune;
 - in natura, ad una distanza non inferiore ai duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione nei laghi, in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e, comunque, a distanza non inferiore a duecento metri da stabilimenti balneari;
 - in aree private, eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a una distanza non inferiore ai duecento metri da insediamenti abitativi escludendo la possibilità a dare adito ad attività aventi fini lucrativi;
 - la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata all'interno dei centri abitati
2. Nel caso di mancata indicazione del defunto riguardo al luogo di dispersione delle ceneri, la scelta viene effettuata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato dall'art. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
3. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.
4. La dispersione delle ceneri può avvenire anche in un Comune diverso da quello di decesso o di ultima residenza del defunto.
5. La dispersione delle ceneri viene eseguita dal coniuge o altro familiare o persona autorizzata per via testamentaria o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i fini statutari quello di cremazione di cadaveri degli iscritti. In caso di mancanza dei soggetti sopra indicati, provvede alla dispersione delle ceneri il personale appositamente individuato ed autorizzato dal comune.
6. Le ceneri già collocate nel cimitero comunale prima dell'adozione di questo regolamento avvenuta in data 12.07.2013 possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente capo
7. L'urna affidata al soggetto avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo adeguato tale da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e il Comune di sua ultima residenza.
8. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.
9. Il Comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.
10. In caso di rinuncia all'affidamento o disaccordo fra gli aventi diritto l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale, ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.
11. In caso di decesso del soggetto affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale o presso il comune di residenza dell'affidatario.
Nei suddetti casi l'ufficio comunale competente provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.
12. Al fine di mantenere il senso comunitario della morte, in caso di consegna al soggetto affidatario dell'urna cineraria e in caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o dai soggetti di cui ai commi 2, 3, 5, apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.

Art. 75

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'Ufficiale Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 1.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato

l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Ufficiale Sanitario competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 76

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Ufficiale Sanitario, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui si effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 31 è eseguito dal Ufficiale Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 77

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO X

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 78

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

2. Tale pagamento non è dovuto per gli emigrati dal Comune.

Art. 79

Nel Territorio Comunale vi sono i seguenti cimiteri:

- a) Prato
- b) Oseacco
- c) Stolvizza
- d) Uccia

1. Il cimitero comprende :

- a) Campi di inumazione;
- b) Tombe di famiglia;
- c) Loculi individuali;
- d) Ossari individuali, anche per contenere urne cinerarie;
- e) Cinerario comune;
- f) Camera mortuaria e cappella per i servizi cimiteriali;
- g) Mura perimetrali, strade, vialetti, marciapiedi e scalinate;
- h) Piazzale e zona di parcheggio esterna;

Art. 80

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale :

- a) il responsabile del servizio;
- b) un custode responsabile.

Art. 81

1. Il responsabile del servizio :



- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 82

1. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, per la parte che riguarda la sorveglianza, la pulizia, l'igiene la conservazione del cimitero nonché la tenuta dei registri prescritti e la conservazione degli atti; custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi quindi:

- a) ritira, dall'incaricato al trasporto, la documentazione che accompagna i feretri;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidare, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
- i) segnala tutti i danni e le necessarie riparazioni tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- l) vieta il collocamento di croci, di lapidi, di iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Comune e denuncia qualunque manomissione avviene nel cimitero e qualunque infrazione alle Leggi ed i regolamenti in materia;
- m) tiene la regolare registrazione di tutti i morti che vengono sepolti, non permette che avvengano sepolture, senza la previa consegna dei documenti prescritti a seconda dei casi;
- n) esegue gli sterri nelle misure prescritte e procede alla sepoltura delle salme;
- o) provvede a inumare ed esumare i cadaveri, le membra ed i pezzi di cadaveri dietro ordine scritto dell'Ufficiale dello stato civile in qualsiasi tempo ed ora;
- p) raccoglie e deposita nell'ossario del cimitero, le ossa dei cadaveri che venissero scavati e raccoglie i resti delle casse mortuarie ed indumenti, secondo quanto disposto all'art. 63, comma 8;
- q) prestarsi al trasporto dei feretri nell'interno del cimitero;
- r) avverte il Sindaco e l'Ufficiale Sanitario di tutte quelle necessità che si presentassero sotto l'aspetto sanitario ed esegue tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite.

Il custode non potrà riscuotere, per nessuna ragione, alcuna delle tasse previste né pretendere od esigere somme per prestazioni nel cimitero.

CAPO XI NORME DI SERVIZIO

Art. 83

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero stesso, gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
 - c) dall'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Art. 84

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza la prescritta autorizzazione.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 85

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 86

1. Le fosse avranno le caratteristiche descritte agli art. 40, 41.
2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, ed atti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 87

1. E' stretto dovere del custode seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 61.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami smaltiti secondo quanto prescritto del presente regolamento.

Art. 88

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche.
2. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
3. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni di un determinato comparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
4. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

CAPO XII POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 89

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso.

Art. 90

1. Le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio.

E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi di età inferiore ad anni 12 se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba di propri familiari.

Art. 91

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba dovrà essere frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario comune.

Art. 92

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 93

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode ritirarli per la distruzione qualora non fossero ritirati dalle famiglie interessate entro un mese dall'invio di apposito avviso.

Art. 94

1. Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 95

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che, a giudizio del custode, viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

Art. 96

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., . Le iscrizioni supplementari devono essere autorizzate dall'Autorità comunale.

Art. 97

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 98

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.



CAPO XIII

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 99

1. I campi di inumazione, compreso il reparto speciale, vengono ubicati, descritti, definiti nel numero e nella capacità di sepolture e regolamentati, per quanto concerne le rotazioni, negli elaborati del piano cimiteriale.

ART. 100

1. Nei campi comuni di inumazione e nel reparto speciale previsto nel già citato art. 101 D.P.R. n. 803/1975, eventuali monumenti funerari non potranno avere dimensioni massime superiori alle seguenti: larghezza m.0,70- lunghezza m. 1,60 comprese le cordolature, le fioriere ed eventuali accessori; l'altezza massima consentita dal piano di campagna è di cm. 30 ad eccezione di eventuali ulteriori componenti del monumento funerario, che potranno raggiungere l'altezza di cm. 100 occupando una superficie massima pari al 25% di quella compresa tra le suddette dimensioni planimetriche.

ART. 101

1. L'area cimiteriale riservata per la costruzione di tombe di famiglia private viene graficamente rappresentata dal piano regolatore cimiteriale; essa trova ubicazione sia in adiacenza alla facciata interna delle mura perimetrali sia in un apposito campo di inumazione.

ART. 102

1. L'altezza massima delle tombe di famiglia private lungo il perimetro interno delle mura viene stabilita in mt. 3.00; nel caso di tombe con il tetto a falde inclinate, l'altezza viene misurata dall'imposta e la pendenza delle falde non potrà essere superiore a 30°.

ART. 103

1. La costruzione delle tombe di famiglia private all'interno dei campi di inumazione non potrà in nessun caso eccedere, compresa la cordolatura, le fioriere ed eventuali accessori, la misura della superficie concessa per una altezza massima di cm. 30 dal piano di campagna ad eccezione di eventuali ulteriori componenti della tomba che potranno raggiungere l'altezza massima di cm. 80, occupando una superficie massima pari al 25% di quella concessa.

ART. 104

1. La costruzione delle tombe di famiglia private, prevista dai precedenti artt. 102 - 103 - 104 è soggetta al preventivo rilascio di idoneo atto autorizzativo. Il progetto dovrà prevedere idonea soluzione per lo scolo delle acque meteoriche.

ART. 105

1. Per la costruzione e posa in opera di tombe di famiglia, monumenti funerari, lapidi, croci, ornamenti, fregi, accessori ecc., possono essere impiegati i seguenti materiali: marmi, pietra, metalli, calcestruzzi e laterizi; l'impiego strutturale del legno e del vetro è rigorosamente vietato, detti materiali possono essere usati per rivestimenti, abbellimenti o fregi in genere.

2. E' assolutamente vietato l'uso di materie plastiche di qualsiasi genere.

ART. 106

1. Nelle tombe di famiglia e nei loculi il piano di appoggio delle barre deve essere inclinato verso l'interno ad evitare eventuali uscite di liquidi.

2. Ogni bara dovrà essere chiusa in apposito tumulo e lo spessore delle pareti deve essere di almeno 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni di cemento armato. In questi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas.

3. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietre naturali di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna.



4. E' permessa anche la chiusura con elementi di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

CAPO XIV CONTRAVVENZIONI

Art. 107

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione con riferimento all'art.51 della L.R.12/2011, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 359 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 108

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 109

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua omologazione a sensi di legge.

Art. 110

E' abrogata altresì ogni disposizione Comunale contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Addì, 02 agosto 2013



INDICE

CAPO I°

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi dall'art. 1 all'art. 7

CAPO II°

Periodo di osservazione dei cadaveri dall'art. 8 all'art. 11

CAPO III°

Depositi di osservazione art. 12

CAPO IV°

Deposizione dei cadaveri nel feretro dall'art. 13 all'art. 22

CAPO V°

Trasporto funebre dall'art. 23 all'art. 38

CAPO VI°

Inumazioni dall'art. 39 all'art. 46

CAPO VII°

Tumulazioni (sepulture private) dall'art. 47 all'art. 60

CAPO VIII°

Esumazioni ed estumulazioni dall'art. 61 all'art. 68

CAPO IX°

Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie e affidamento e dispersione delle ceneri dall'art. 69 all'art. 77

CAPO X°

Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto dall'art. 78 all'art. 82

CAPO XI°

Norme di servizio dall'art. 83 all'art. 88

CAPO XII°

Polizia del cimitero dall'art. 89 all'art. 98

CAPO XIII°

Piano regolatore cimiteriale. Disposizioni tecniche generali dall'art. 99 all'art. 106

CAPO XIV°

Contravvenzioni dall'art. 107

CAPO XV

Disposizioni finali dall'art. 108 all'art. 110